

TRIBUNALE DI FIRENZE – sentenza n. 4174 del 26 novembre 2015, Pres.
Dott. Fernando Prodomo

CONCLUSIONI.

Per le ricorrenti:

“Voglia il Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata l’illegittimità del rifiuto opposto dalla Generali Ina Assitalia S.p.A., a comunicare il/i nominativi dei beneficiari della polizza n. 71293421 sottoscritta dal defunto Sig. B. M., alle legittime eredi, e conseguentemente condannare la convenuta a fornire alle figlie del *de cuius*, C. B. e L. B., la copia integrale della suddetta polizza compresi i dati anagrafici di chi o coloro risultano beneficiari. Con espressa riserva delle ricorrente di agire in giudizio nei confronti delle Generali Ina Assitalia al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi* che il comportamento illegittimo ed ostruzionistico adottato possa aver prodotto sul loro diritto ad essere reintegrate nella quota di legittima. Vittoria di spese ed onorari.”

Per il resistente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- Per quanto rilevato in parte motivata, accertata e dichiarata la legittimità della condotta della resistente, rigettare integralmente la domanda delle ricorrenti;

- In subordine, esonerare Generali dai doveri concernenti la riservatezza dei dati del beneficiario di polizza e autorizzare la comunicazione alle istanti del nominativo di esso beneficiario.

Con vittoria spese, di diritti e onorari, come per legge.”

Garante della privacy, contumace.

FATTO E DIRITTO.

Con ricorso *ex art.* 10 decreto legislativo n. 150/2011 e art. 152 d. lgs. 193/2003, depositato in data 02 dicembre 2014 le Sigg. C. B. e L. B. hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Generali S.p.A. deducendo che, essendo figlie legittime del Sig. M. B., deceduto il 18 aprile 2013, a seguito della successione *ex lege*, non avendo il Sig. M. B. disposto testamento, erano venute a conoscenza solo dopo il suo trapasso del fatto che questi aveva alienato l’unico immobile di sua proprietà, per versarne il corrispettivo a Ina Assitalia S.p.A. quale premio unico della polizza di capitalizzazione n. 71293421/70 a rivalutazione annua del capitale, stipulata in data 07.03.2013. A seguito di tale scoperta le ricorrenti richiesero più volte a Generali Ina Assitalia la copia della citata polizza, nonché i nominativi dei suoi beneficiari. La Compagnia, a seguito di tali istanze, procedette a consegnare loro la copia dei documenti richiesti, compresa la polizza, senza, tuttavia, indicare i dati identificativi del terzo beneficiario, ciò per non violare la disciplina disposta dal d.lgs. 196/2003 (c.d. “Codice della Privacy”).

In data 24 aprile 2015 si costituiva in giudizio ritualmente Generali Italia S.p.A. deducendo la legittimità del proprio comportamento, ciò in considerazione del fatto che le ricorrenti sarebbero risultate essere sfornite di un interesse reale e concreto ad ottenere i dati relativi al beneficiario della polizza, così come sarebbe invece richiesto dall'art 24 co. 1 lett. f) del Codice della Privacy. A suo avviso, infatti, tali dati si potrebbero fornire solo in pendenza di procedimento, non essendo sufficiente la mera volontà di agire in tal senso. Un'interpretazione di tal guisa, ad avviso della resistente, risulterebbe avallata dalla granitica prassi amministrativa del Garante della Privacy, che a più riprese ha sempre negato che istanze quali quelle previste dagli artt. 7 e seguenti del Codice della Privacy potessero permettere l'accesso a dati di soggetti terzi, escluso il particolare caso di informazioni inerenti alla persona del *de cuius*.

Il Garante della privacy restava contumace.

All'udienza del 26 maggio 2015, per la comparizione delle parti e la discussione della causa, parte ricorrente produceva in giudizio un nuovo documento, una lettera di Generali al difensore delle Sigg. C. B. e L. B., che veniva ammessa da questo Giudice perché recante data successiva al deposito del ricorso. Veniva poi, su richiesta delle parti, concesso un termine per note difensive sino al 20 luglio 2015 alle ricorrenti, e sino al 15 settembre 2015 alla resistente.

Con memoria autorizzata, depositata via PEC il giorno 13/07/2015, le ricorrenti sottolineavano come la disposizione di cui all'art. 1923 c.c. garantisse i diritti degli eredi legittimi rispetto ai premi versati alla Compagnia Assicurativa, costituendo tale previsione un'ipotesi speciale della più generale disciplina della collazione di cui agli artt. 737 e seguenti c.c. La possibilità per l'erede di soddisfare le proprie pretese legittime è stata riconosciuta espressamente dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. civile, sez. II del 2006 numero 6531), pur limitandole alla sola cifra nominale versata dal de cuius a titolo di premio, non anche alla maggior somma nominale successivamente liquidata dall'assicurazione al terzo beneficiario della polizza vita.

Con memoria autorizzata, depositata via PEC il giorno 28/09/2015, il resistente riteneva che non fosse possibile individuare un diritto degli eredi a conoscere l'identità del beneficiario della polizza ai sensi dell'art. 9 co. 3 del Codice della Privacy. Ciò veniva argomentato richiamando una sentenza della Suprema corte (Cass., sez. I Civile, sentenza 8 settembre 2015, n. 17790) che ha avuto modo di statuire, in un caso notevolmente affine a quello in esame, che "In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell'art. 9, terzo comma, d. lgs. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo".

Nella medesima memoria, il resistente sottolineava come in merito alle spese, a fronte della richiesta di parte ricorrente dell'addebito a Generali di tutte le spese in virtù della lamentata condotta illegittima della stessa, ricorressero gli elementi per applicare l'art. 92 c.p.c. vista la complessità delle questioni giuridiche trattate e l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito.

Insieme alle memorie, Generali presentava istanza di rimessioni in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. poiché il ritardo nella presentazione degli atti di parte sarebbe stato dovuto ad un malfunzionamento del sistema di PEC.

All'udienza del giorno 8 ottobre 2015 i difensori delle parti si riportavano ad i rispettivi atti, in particolare all'istanza di remissione in termini e all'opposizione alla medesima.

Questo Giudice ritenendo che il ritardo nel deposito delle note delle note da parte della difesa delle generali fosse dipeso da un errore materiale attribuibile verosimilmente al sistema informatico, rimetteva in termini la parte nel senso di considerare tempestivo il deposito delle note suddette e, dovendo procedere a discussione orale della causa con lettura del dispositivo, fissava nuova udienza per la discussione della causa al 26 novembre 2015 ore 10.50.

Deve preliminarmente rilevarsi come le problematiche emerse nelle more del giudizio siano principalmente due, vale a dire: se Generali abbia agito illegittimamente rifiutandosi di fornire informazioni alle ricorrenti in merito al soggetto beneficiario dell'assicurazione prima che queste decidessero di agire in giudizio con il presente procedimento; e se, una volta che si sia esercitato il diritto d'azione, siano intervenuti dei mutamenti giuridici tali da modificare il diritto di accesso che le ricorrenti inizialmente vantarono nei confronti della Compagnia di Assicurazioni.

Quanto alla prima problematica, non vi sono dubbi che la disciplina giuridica cui si debba far riferimento sia quella degli artt. 7 e seguenti del Codice della Privacy, i quali prevedono che l'interessato possa ottenere "*i dati personali che lo riguardano*" "*con richiesta rivolta senza formalità*". Si vede, quindi, come il particolare regime senza formalità di cui all'art. 9 sia limitato alla sola richiesta di dati che riguardino il soggetto richiedente, ossia dei soli dati inerenti alla sua persona e tutt'al più alla sua sfera giuridica. Infatti, solo in forza della confusione tra sfere giuridiche che avviene a seguito della successione ereditaria, l'erede vede estendere il suo diritto d'accesso anche alla persona del *de cuius*: soggetto in relazione al quale non vi sono più esigenze di tutela della privacy ma, eventualmente, di custodia della sua memoria. Ciò è stato puntualmente trattato dal Consiglio di Stato che ha avuto modo di affermare, nella sentenza 12/06/2012 n.° 3459, che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare, ma sopravvive comunque una forma di tutela dei dati sensibili – come altre forme di tutela – anche dopo la morte, nelle forme specifiche previste dall'art. 9, Cod. Privacy, che

individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione. In tal caso quest'ultime ragioni sarebbero quelle delle eredi a veder soddisfatte le proprie pretese legittime sull'eredità. Solamente in linea con una simile interpretazione deve esser letto l'inciso dell'art 9 co. 3 Cod. Privacy là dove recita: *“I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione”*.

Chiarito che indubbiamente le eredi abbiano diritto ad accedere ai dati del defunto anche nel particolare regime di cui all'art 9, è pur vero che nel caso in esame le informazioni richieste attingono ad un soggetto terzo: il beneficiario dell'assicurazione. Questi gode di un rapporto diretto con la Compagnia di assicurazione, indiretto con il *de cuius* che ha pagato il premio che lo ha reso beneficiario della polizza, ma in alcun modo pare possibile individuare un rapporto tra eredi e soggetto terzo talmente immediato da ammettere il regime di cui agli artt. 7 e seguenti Cod. Privacy. Ciò è stato chiaramente sancito, oltre che dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Garante della Privacy, anche dalla recente sentenza *Cass.*, sez. I Civile, 8 settembre 2015, n. 17790: *“Una diversa conclusione, al fine di consentire l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce del citato terzo comma dell'art. 9, il quale, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai “dati personali concernenti persone decedute”, fa chiaro ed esclusivo riferimento ai dati della persona deceduta (come nel caso, esaminato da Cass. N. 14656/2013, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della persona defunta), ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920, terzo comma, c.c.)”*.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare chiaro come Generali Italia S.p.A. abbia agito in piena conformità con la legge, non potendosi perciò dichiarare in alcun modo illegittima la condotta da essa tenuta.

In merito alla seconda problematica, ossia se nel corso del giudizio si possa dare accesso ad informazioni relative ad un soggetto terzo e coperte dalla normativa sulla privacy, l'indagine non potrà più svolgersi nell'alveo degli artt. 7 e seguenti Cod. Privacy, perché non si è più in un contesto caratterizzato da assenza di formalità.

A seguito dell'esercizio dell'azione in giudizio la disposizione a cui fare riferimento è l'art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) lett. f) Cod. Privacy che così recita: *“(…) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro*

perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”.

In merito a tale articolo risulta di notevole ausilio interpretativo quanto è stato affermato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 3034 datata 08 febbraio 2011. In tale sede si è detto che: “(...) se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione di privacy”. Inoltre viene chiarito che: “Eventuali richieste finalizzate ad assicurare l'adeguata tutela sul punto ben possono (...) essere proposte al giudice istruttore (...), che nella fase di emanazione del provvedimento potrà adottare le eventuali misure ritenute utili al riguardo”.

Risulta quindi chiarito che la condizione fondante l'applicazione della deroga, di cui all'art. 24 lett f), alla privacy di soggetti terzi è la presenza di un Giudice terzo ed imparziale che possa valutare tutte le specifiche circostanze del caso e con ciò ammettere, o meno, la domanda di chi voglia attuare un'intrusione nella sfera personale altrui senza il di lui consenso. Da ciò discende che la disposizione, là dove afferma “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”, richiede che vi sia un giudizio in atto, non essendo da sola sufficiente l'intenzione di porre in essere un futuro procedimento.

Con ciò questo Giudice, avendo preso conoscenza di quanto dalle parti affermato, allegato e prodotto nel corso del processo, si trova nelle condizioni di poter ordinare a Generali di provvedere come da dispositivo.

In merito alle spese, deve darsi atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime di cui all'art. 92 c.p.c., considerato che, alla luce delle considerazioni svolte, emerge la novità della questione trattata e l'incertezza della giurisprudenza sul tema.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, esonera Generali dai doveri concernenti la riservatezza dei dati del beneficiario di polizza e autorizza la comunicazione alle ricorrenti del nominativo e dei dati anagrafici di esso beneficiario.

Spese integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Firenze, 26 novembre 2015

Il Presidente rel. est.

* * *

Assicurazione a favore di terzo e diritti degli eredi dell'assicurato

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Assicurazioni e privacy. – 3. Il ruolo del beneficiario nell'assicurazione a favore di terzo. – 4. Tutela della privacy e diritti degli eredi nel corso del giudizio. – 4. Tutela della privacy e diritti degli eredi nel corso del giudizio.

1. Il caso.

A seguito del decesso del padre e in mancanza di testamento, Tizia e Caia, eredi legittime, vengono a conoscenza della circostanza che il defunto aveva stipulato una polizza sulla vita con terzo beneficiario, versando il premio in unica soluzione; la somma di detto premio era stata ricavata dalla vendita dell'unico immobile di proprietà del *de cuius*.

Le eredi chiedono alla compagnia di assicurazioni informazioni relative alla polizza stipulata, compreso il nominativo del terzo beneficiario, ma la compagnia, appellandosi alla normativa in tema di privacy, pur fornendo la copia della polizza, omette i dati relativi al beneficiario.

Il Tribunale conferma la legittimità dell'operato della compagnia di assicurazioni argomentando, sulla base degli artt. 7 e ss. del Codice della privacy, che «in virtù della confusione tra sfere giuridiche che avviene a seguito della successione ereditaria, l'erede vede estendere il suo diritto di accesso anche alla persona del *de cuius*» ma non anche ai dati del terzo beneficiario che «gode di un rapporto diretto con la compagnia di assicurazione, indiretto con il *de cuius* che ha pagato il premio», «ma in alcun modo pare possibile individuare un rapporto tra eredi e soggetto terzo talmente immediato da ammettere il regime di cui agli artt. 7 e seguenti cod. Privacy».

Pertanto resta legittimo il comportamento della compagnia di assicurazione che non ha voluto fornire le generalità del beneficiario.

Tuttavia, ove la richiesta pervenga nel corso di un giudizio, «da disposizione a cui fare riferimento è l'art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) lett. F) Cod. Privacy» la cui «condizione fondante» «è la presenza di un giudice terzo ed imparziale che possa valutare tutte le specifiche circostanze del caso e con ciò ammettere, o meno, la domanda di chi voglia attuare un'intrusione nella sfera personale altrui senza il di lui consenso» e dunque, ordina alla compagnia di assicurazioni di comunicare il nominativo e i dati anagrafici del beneficiario alle ricorrenti.

2. Assicurazioni e privacy.

I problemi affrontati dal giudice fiorentino coinvolgono numerose tematiche tra le quali centrale è il rapporto tra la disciplina delle assicurazioni e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, meglio conosciuto come Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le interferenze tra le due discipline sono molte e da tempo al centro della riflessione dottrinale¹, ciò che qui tuttavia è oggetto di valutazione è un particolare risvolto della vicenda e, cioè, l'esistenza (o meno) del diritto degli eredi dell'assicurato, che abbia designato un terzo beneficiario, all'accesso ai dati di quest'ultimo.

Le norme coinvolte nella decisione sono l'art. 1920 c.c. e gli artt. 9 e 24 del d.lgs. 196/2003.

Quanto al primo, com'è noto, si tratta della disciplina del contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi, che, pur ricalcando lo schema generale del contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.) se ne discosta per caratteristiche rilevanti, tanto da indurre la dottrina maggioritaria ad affermare l'esistenza di un sistema autonomo². Differenza rilevante è quanto statuito dal terzo comma della norma in parola: "Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione". Dunque, il diritto del beneficiario non trova la sua fonte nel contratto, ma nell'atto di designazione. Si aggiunge poi, come ulteriore differenza rilevante, che l'art. 1920 c.c. nulla esplicita in merito all'interesse dello stipulante³

¹ Il problema maggiormente approfondito, e che qui non sarà trattato, è, per vero, quello degli obblighi di privacy delle compagnie di assicurazione nel trattamento dei dati dei clienti. Su queste tematiche, senza pretesa di completezza, cfr., M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, I, *L'impresa di assicurazione. Il contratto di assicurazione in generale*, Padova, 2011, p. 276 ss.; S. LANDINI, *Sub art. 1894*, in D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti (artt. 1861-1986)*, in *Comm. del cod. civ.* Gabrielli, IV, Torino, 2011, p. 103 ss.; E. STEFANINI, *Dati genetici e diritti fondamentali. Profili di diritto comparato ed europeo*, Padova, 2008, p. 59 ss.; F. ROMEO, *Tutela della privacy e contratto di assicurazione "malattie" alla luce del d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy)*, in *Studium iuris*, 2005, p. 550 ss.; S. PIZZOTTI, *La difficile coesistenza del diritto alla privacy con le nuove forme di tutela degli assicuratori e degli assicurati*, in *Resp. civ. e prev.*, 2004, p. 238 ss.; S. LANDINI, *Assicurazioni sanitarie e privacy genetica*, in *Dir. pubbl.*, 2003, p. 219 ss.; G. RASI, *Evoluzione del concetto di "dato personale"*, in *Assic.*, 2002, p. 271 ss.

² Cfr., F. MASTROBERARDINO, *Assicurazioni sulla vita a favore di terzo, liberalità indirette e disciplina dell'annullamento*, in *Fam. e dir.*, 2015, p. 402 ss.; A. ALBANESE, *La revoca del beneficio nel contratto a favore di terzo con effetti dalla morte dello stipulante*, in *Fam. pers. succ.*, 2013, p. 63 ss.; B. FARSACI, *Esegesi letterale delle polizze assicurative e interesse nell'assicurazione per conto altrui*, in *Giust. civ.*, 2006, p. 2885 ss.; L. RUGGERI, *Il cd. vincolo assicurativo ed il terzo beneficiario del vincolo*, in *Dir. ed econ. assicurazione*, 2006, p. 135 ss.; P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p. 1187 ss.

³ A tal proposito parte della dottrina ritiene superfluo lo sforzo interpretativo della fattispecie diretto alla ricerca dell'interesse giustificativo, poiché esso non deve assumere necessariamente i caratteri

La norma è stata in passato oggetto di analisi dottrinale per verificarne la compatibilità con la disciplina in tema di successione legittima e, in particolare, per valutare l'eventuale violazione del divieto di patti successori. La questione, tuttavia, non merita qui approfondimento essendo oramai unanimemente accolta la conclusione per cui, il diritto che il beneficiario acquista nei confronti dell'assicurazione deriva dal contratto quale credito pecuniario di cui i premi versati rappresentano esclusivamente uno strumento di attuazione, per cui la somma riscossa dal beneficiario giammai entra nell'asse ereditario e, dunque, la sua riscossione non ne diminuisce il valore⁴. Tale conclusione è avvalorata proprio dalla statuizione del terzo comma dell'art. 1920 c.c. il quale è letto dalla giurisprudenza nel senso che il diritto nasce direttamente in capo al beneficiario, senza derivare dal patrimonio del contraente/assicurato⁵. Da ciò discende che gli eredi, ove sia stata lesa la legittima e ove ne ricorrano i presupposti⁶, potranno agire soltanto per la restituzione dei premi versati e non dell'indennizzo spettante al beneficiario⁷ poiché i primi e non il secondo potrebbero essere qualificati, come donazione indiretta⁸.

della giuridicità. Cfr., A. PALAZZO, *Gratuità strumentale e donazioni indirette*, in *Tratt. dir. succ. e don.* Bonilini, VI, *Le donazioni*, Milano, 2009, p. 144 ss.; F. PEGGENINI, *Assicurazione, Artt. 1882-1932*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Galgano, Bologna, 2011, p. 233; P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, cit., p. 1187 ss.; A. TOMASSETTI, *Assicurazione per conto di chi spetta e sostituzione nei diritti dell'assicurato*, in *Obbl. e contratti*, 2007, p. 19 ss.

⁴ La fonte del diritto del terzo è l'atto di designazione che può anche essere successivo al contratto e dunque non involge il depauperamento del patrimonio del de cuius che deriva invece dal pagamento dei premi. Sulla fonte del diritto del beneficiario cfr., L.V. MOSCARINI, *Il contratto a favore di terzi*, in *Cod. civ. commentario* Schleninger, Milano, 1997, p. 159.

⁵ Sul punto la giurisprudenza è risalente e oramai consolidata. Cfr., Cass. 14 gennaio 1953, n. 93, in *Foro it.*, 1953, I, c. 1073; Cass., 4 aprile 1975, n. 1205, in *Assic.*, 1975, II, p. 269; Cass., 28 luglio 1980, n. 4851, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, p. 848; Cass., 10 novembre 1994, n. 9388, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, p. 1220; Cass., 14 maggio 1996, n. 4484, in *Riv. notariato*, 1996, pag. 1490; Cass., 2 dicembre 2000, n. 15407, in *Foro it. online*; Cass., 23 marzo 2006, n. 6531, in *Foro it. online*; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22809, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 2196.

⁶ Cfr. F. MASTROBERARDINO, *Assicurazioni sulla vita a favore di terzo, liberalità indirette e disciplina dell'annullamento*, cit., p. 402 ss., il quale evidenzia che non necessariamente saranno applicate le norme in tema di revocazione, collazione e riduzione, poiché occorre prima indagare la causa del trasferimento che non necessariamente deve rientrare in quella delle liberalità. L'a. esemplifica il ragionamento immaginando un'assicurazione a favore di terzi solvendi causa. L'esempio appare particolarmente calzante soprattutto a seguito del proliferare della prassi di accompagnare un'assicurazione sulla vita del debitore alla stipula di mutui bancari.

⁷ Desumibile ex art. 1923 c.c. in dottrina cfr., V. SALANDRA, *Dell'assicurazione. Art. 1861-1932*, in A. TORRENTE e V. SALANDRA, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Roma, 1966, p. 408.

⁸ G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, p. 300 ss.; C. SCUTO, *Il divieto delle donazioni tra coniugi e le donazioni indirette*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 603 ss.; B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. it.* Vassalli, Torino, 1961, p. 960; U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, 6, *Successioni*,

3. Il ruolo del beneficiario nell'assicurazione a favore di terzo.

L'autonomia del diritto del beneficiario, da cui deriva l'acquisizione diretta al suo patrimonio del beneficio, sono decisivi nell'orientare le scelte dei giudici nel caso in oggetto.

Punto centrale è l'applicabilità dell'art. 9, comma 3, del codice della privacy a norma del quale chi ha un interesse proprio può esercitare senza formalità i diritti relativi a persone decedute. La disciplina dettata in queste ipotesi non impone oneri formali né giustificazioni documentali relative alla richiesta, per contro, non sembra possibile ottenere copia integrale dei documenti, ma semplicemente le informazioni richieste estrapolate in forma intellegibile⁹. La norma, com'è evidente, è riferita all'esercizio dei diritti all'accesso della persona deceduta; è dunque dirimente definire se i dati dei beneficiari di un'assicurazione sulla vita, in quanto contenuti in un contratto del quale è parte il *de cuius*, siano afferenti alla sfera giuridico patrimoniale della persona deceduta, o debbano reputarsi ad essa estranei poiché relativi ad a un soggetto anche giuridicamente terzo.

Una recente pronuncia della Corte di cassazione, richiamata anche nella sentenza in commento, chiarisce il contenuto del diritto di accesso ai dati del defunto, limitandolo ai soli suoi dati e non anche a quelli dei beneficiari, proprio sulla base dell'autonomia del diritto di questi ultimi¹⁰. Si afferma, infatti, che la procedura semplificata prevista dagli artt. 7 ss. cod. privacy «ha ad oggetto i dati personali che riguardano direttamente la persona richiedente che, per legge, è l'unica titolare dell'interesse, meritevole di tutela, a ricevere quelle informazioni. Una diversa conclusione, al fine di consentire l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce del citato art. 9, comma 3, il quale, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai “dati personali concernenti persone decedute”, fa chiaro ed

Torino, 1997, p. 499; R. CALVO, *Il contratto di assicurazione fattispecie ed effetti*, Padova, 2014, p. 180 ss.: «tali premi costituiscono il capitale effettivamente uscito dal patrimonio di questi, laddove la prestazione dell'assicuratore funge da corrispettivo di pagamento dei medesimi. [...] Il diritto all'indennità assicurativa non entra nel patrimonio del defunto, ma viene acquistato *iure proprio* dal designato». La dottrina è comunque concorde a considerare la fattispecie un negozio alternativo al testamento. M. IEVA, *Sub art. 458*, in V. CUFFARO e F. DELFINI (a cura di), *Delle successioni*, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Torino, 2009, p. 51 ss.

⁹ GARANTE PRIVACY, 12 gennaio 2012, doc. web n. 1872923.

¹⁰ Cass., 8 settembre 2015, n. 17790, in *dirittobancario.it*. «Una diversa conclusione, al fine di consentire l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce del citato art. 9, comma 3, il quale, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai “dati personali concernenti persone decedute”, fa chiaro ed esclusivo riferimento ai dati della persona deceduta (come nel caso, esaminato da Cass. n. 14656/2013, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della persona defunta), ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al *de cuius*, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c., comma 3)».

esclusivo riferimento ai dati della persona deceduta (come nel caso, esaminato da Cass. n. 14656/2013, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della persona defunta), ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al *de cuius*, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c., comma 3)», da ciò deriva, se correttamente intendiamo le parole dei giudici, che chi agisce in forza dell'art. 9 cod. privacy, per soddisfare un interesse proprio può, proprio grazie alla deroga al principio generale del consenso, ottenere i dati della persona deceduta, ma non di terzi.

Questa interpretazione è da tempo ribadita anche la Garante per la protezione dei dati personali che in più riprese ha avuto modo di affermare la legittimità di comportamenti delle compagnie di assicurazione che rifiutano di comunicare i nominativi dei beneficiari, specificando che «la richiesta dell'erede è legittima nella parte in cui intende accedere ai dati personali del defunto e non anche nella parte riferita alle copie di interi documenti, come invece impropriamente sostenuto nel ricorso». La strada che il Garante indica per risolvere la questione è quella di addossare al Titolare del trattamento l'obbligo di «estrarre dagli atti e dai documenti detenuti (ivi comprese le polizze eventualmente sottoscritte) tutte le informazioni personali relative alla defunta, mettendole a disposizione, in modo intelligibile, dell'erede legittimo»¹¹ e «Solo quando l'estrazione di tali dati risulti particolarmente difficoltosa, l'adempimento alla richiesta di accesso può avvenire anche tramite l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione»¹² avendo comunque cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi, ma ciò «nel solo caso in cui i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi siano intrecciati al punto tale da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi essenziali per la loro comprensione»¹³.

Il Tribunale, uniformandosi alla giurisprudenza prevalente, esclude, proprio sulla base della ricostruzione dominante dell'assicurazione a favore di terzi, che si tratti di un diritto inerente al patrimonio del *de cuius* affermandone invece la qualificazione di diritto autonomo in capo al beneficiario. Relativamente al caso di specie, discostandosi in parte dalla motivazione richiamata della Suprema corte, i giudici aggiungono che «il particolare regime senza formalità di cui all'art. 9 [è]

¹¹ GARANTE PRIVACY, 31 marzo 2003, doc web n. 1053796. Nello stesso senso cfr., GARANTE PRIVACY, 22 settembre 2003, doc web n. 1053716; GARANTE PRIVACY, 13 novembre 2003, doc. web. n. 1083095; GARANTE PRIVACY, 26 marzo 2009, doc. web n. 1608042; GARANTE PRIVACY, 15 giugno 2011, doc. web n. 1827152.

¹² GARANTE PRIVACY, 27 dicembre 2001, doc web n. 40987.

¹³ Cfr. GARANTE PRIVACY, 3 aprile 2002, doc. web. n. 1065256.

limitato alla sola richiesta di dati che riguardino il soggetto richiedente, ossia dei soli dati inerenti alla sua persona e tutt'al più alla sua sfera giuridica. Infatti, solo in forza della confusione tra sfere giuridiche che avviene a seguito della successione ereditaria, l'erede vede estendere il suo diritto di accesso anche alla persona del *de cuius*: soggetto in relazione al quale non vi sono più esigenze di tutela della *privacy* ma, eventualmente, di custodia della sua memoria». Per vero, sembra che la surrichiamata argomentazione si spinga oltre il dato testuale dell'art. 9 Cod. privacy, poiché ne restringe notevolmente il novero dei legittimari. Richiamare infatti la confusione patrimoniale che si attua con l'accettazione dell'eredità lascerebbe senza tutela un buon numero di situazioni giuridiche soggettive nelle quali tale confusione non si attua; si pensi ad esempio all'ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario il cui effetto principale è proprio quello di evitare la confusione dei patrimoni. Non si tratta dunque di applicazione del diritto successorio, né di verifica della confusione di sfere patrimoniali tra *de cuius* ed eredi, poiché la norma, indicando quale legittimato chi abbia un interesse proprio, non si restringe l'ambito ai soli eredi.

L'autonomia del diritto del beneficiario, ribadita dal terzo comma dell'art. 1920 c.c., permette tuttavia di separare i dati del *de cuius* da quelli appunto del beneficiario. In definitiva, chi ha un interesse proprio alla conoscenza dei dati potrà agire ex art. 9, ma limitatamente ai dati del *de cuius*.

Nonostante ciò, per una curiosa eterogenesi dei fini, e perché nel caso di specie le ricorrenti erano anche eredi, la soluzione convince e si mostra coerente con i richiamati precedenti giurisprudenziali.

4. Tutela della privacy e diritti degli eredi nel corso del giudizio.

La questione si colora, tuttavia, di risvolti concreti che potrebbero impedire una corretta applicazione delle norme successorie. Infatti, la piena conoscenza della polizza potrebbe essere necessaria per conoscere la reale situazione del patrimonio del *de cuius* ed azionare i diritti ereditari. Del resto, anche l'art. 1923 c.c. in tema di assicurazioni fa salve, con riferimento ai premi pagati, le disposizioni relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

La soluzione, più che in un azzardato tentativo di estendere oltre il consentito l'ambito di applicazione dell'art. 9 cod. privacy, è allora da ricercare, come argutamente fanno i giudici fiorentini, nella normativa applicabile.

A ben vedere, il problema non è ottenere o meno i dati dei beneficiari, ma la forma che deve assumere la richiesta.

A tal proposito, il Tribunale evidenzia che la procedura di cui all'art. 9 ha la sua peculiarità nell'essere un "particolare regime senza formalità".

Soccorrono allora altre norme del codice della privacy che contemplano casi specifici nei quali è possibile ottenere dati anche senza il consenso dell'interessato seguendo, ovviamente, percorsi formali differenti, come ad esempio la richiesta in giudizio. In questa prospettiva la pronuncia è chiarificatrice della normativa utilizzabile e propone una soluzione ragionevole, non necessariamente circoscritta al caso oggetto di indagine. Infatti, l'istaurarsi di un giudizio fa sì che «l'indagine non potrà più svolgersi nell'alveo degli artt. 7 e seguenti Cod. Privacy, perché non si è più in un contesto caratterizzato da assenza di formalità». La norma cui fare riferimento è, quindi, l'art. 24, lett. f), Cod. Privacy a norma del quale il consenso non è richiesto quando «è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

La presenza «di un Giudice terzo ed imparziale» rappresenta uno strumento di tutela potendo egli «valutare tutte le specifiche circostanze del caso e con ciò ammettere, o meno, la domanda di chi voglia attuare un'intrusione nella sfera personale altrui senza il di lui consenso».

E in questa prospettiva, possono inquadrarsi anche decisioni che ad una lettura superficiale potrebbero apparire discordanti.

Ad esempio, in un passato anche non molto remoto, altra giurisprudenza, in un caso analogo, aveva condannato, con una decisione apparentemente opposta, la compagnia di assicurazioni a consegnare tutti i documenti relativi alla polizza agli eredi senza omissione dei nominativi dei beneficiari sulla base di due argomentazioni principali¹⁴: la prima relativa alla possibilità di controllare il rispetto dei parametri contrattuali tra i quali, a detta dei giudici, rientra anche «quello della liquidazione della polizza in favore dei soggetti indicati dal *de cuius* controllo che risulta precluso dalla operata "oscurazione", sulle polizze, dei dati dei beneficiari e dalla mancata documentazione, da parte dell'assicurazione, del rendiconto dei rapporti»; la seconda attinente alla trasmissione integrale all'erede dei diritti del defunto per cui «se non appare seriamente discutibile il diritto del contraente defunto (nella cui posizione subentra l'erede) di ricevere dalla controparte contrattuale, qualora ne avesse avuta la necessità, di ottenere copia integrale del contratto integrale e comprensivo delle indicazioni relative ai terzi beneficiari menzionati in contratto, allo stesso modo deve configurarsi, tale diritto, in favore dell'erede»¹⁵.

¹⁴ Cfr. Trib. Roma, 17.05.2012, inedita.

¹⁵ Cfr. Trib. Roma, 17.05.2012: «Nel nostro ordinamento, è previsto, nell'interesse superiore della giustizia, un più ampio obbligo di comunicazione di dati e informazioni relative a soggetti che non sono parti del giudizio stesso. [...] A maggior ragione, un tale diritto, non può essere negato a chi, quale l'An., per effetto della successione, è parte del rapporto contrattuale, egli, infatti, per effetto della successione, è controparte contrattuale della assicurazione e anche, in qualche modo, del beneficiario delle polizze.

La questione, come si diceva, non è contrapposta poiché si tratta esclusivamente di verificare le modalità di richiesta. I giudici del Tribunale di Roma infatti, nella motivazione, fanno riferimento agli artt. 24 e 152 cod. Privacy che disciplinano casi nei quali non è richiesto il consenso¹⁶.

La questione dunque si sposta sul rapporto tra diritto al controllo dei propri dati personali e diritto ad azionare giudizialmente le proprie pretese.

In queste ipotesi, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita¹⁷, con l'unico limite che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva

Pur non esistendo un diritto di accesso analogo a quello previsto dall'art. 119 D. Lgs. 385/1993 in materia bancaria, i generali principi di esecuzione secondo correttezza e buona fede del contratto impongono che controparte rilasci al deducente copia integrale della documentazione attinente ai contratti conclusi, senza omissioni o cancellazioni. In tal senso è la lettera dell'art. 1888 c.c. che prevede che l'assicuratore sia obbligato a rilasciare a richiesta e spese del contraente duplicati o copie della polizza (e dei documenti collegati alla stessa).[...]Quindi, se non appare seriamente discutibile il diritto del contraente defunto (nella cui posizione subentra l'erede) di ricevere dalla controparte contrattuale, qualora ne avesse avuta la necessità, di ottenere copia del contratto integrale e comprensivo delle indicazioni relative ai terzi beneficiari menzionati in contratto, allo stesso modo deve configurarsi, tale diritto, in favore dell'erede e in definitiva, la avvenuta cancellazione dell'indicazione del beneficiario dalle copie della documentazione rilasciate all'erede e la mancata comunicazione del rendiconto del rapporto, configura, da parte della convenuta, la violazione consapevole e volontaria di un vero e proprio diritto soggettivo rispetto alla dedotta esigenza di controllo da parte dell'An. che, nella mancata conoscenza del nominativo dei beneficiari, non è in condizione di valutare l'adempimento da parte della convenuta, degli obblighi contrattuali».

¹⁶ «La comunicazione all'erede, del beneficiario della polizza e del rendiconto dei rapporti tutti esistenti tra la dante causa dell'An. e la convenuta Me., è dovuta da parte dell'assicurazione. L'odierna azione è fondata sugli artt. 24, lett. "F" e 152 del Codice della Privacy atteso che, alla domanda, è sottesa la necessità di far valere (anche in giudizio) il diritto dell'An., quale erede universale e continuatore della personalità giuridica della sorella che ha sottoscritto le polizze e altri contratti, alla verifica della corretta applicazione dei parametri contrattuali. L'odierno attore, in quanto erede della defunta, deve poter ampiamente esercitare tutti i diritti alla stessa appartenuti e, pertanto, deve poter accedere a tutti gli atti della stessa, contengano, o meno dati di terzi. Questo a maggior ragione quando egli palesi un proprio diritto da far valere nei confronti del terzo (si pensi alla ipotesi di violazione della legittima, nel concreto non dedotta) o nei confronti dell'altro contraente (ipotesi dedotta di verifica del rispetto dei parametri contrattuali da parte della Assicurazione).Nel concreto, dunque, la comunicazione del nominativo del beneficiario e la documentazione del rendiconto dei rapporti contrattuali esistenti tra la dante causa dell'An. e la Me. S.p.A., sono indispensabili al fine di verificare il corretto adempimento, da parte della Me., nell'interesse della dante causa, degli impegni di polizza. [...] D'altra parte la stessa previsione dell'art. 24 lett. "f" decreto legislativo 196/2003, esclude la necessità del consenso del titolare dei dati personali, ove il trattamento degli stessi (e non la diffusione, nel concreto non configurabile in ragione dell'ambito di conoscenza del dato), sia necessario a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria: in tal caso, la valutazione circa la misura del bilanciamento tra contrapposti interessi coinvolti, risulta, infatti, già espressa, dal legislatore, con chiarezza, nell'articolo in commento».

¹⁷ Cass., 20 settembre 2013 n. 21612, in *Dir. e giust. online*. Cfr., anche, Cass., Sez. un. 8

e non eccedente le sue finalità¹⁸. Ciò significa, in altri termini, procedere ad un bilanciamento nel quale l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche esigenze di tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio¹⁹, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti²⁰.

E in detta comparazione di interessi, se è difficoltoso recuperare un parametro certo di bilanciamento ogniqualevolta esso abbia per oggetto interessi entrambi costituzionalmente garantiti²¹, la formulazione dell'art. 24 cod. Privacy aiuta a risolvere casi concreti ponendo esso stesso un indicatore di preferenza²², preferenza confermata anche nel "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive"²³

febbraio 2011 n. 3034, in *Giur. it.*, 2011, p. 2514 ss., ove si chiarisce che «se è astrattamente legittima l'utilizzazione del dato personale altrui a fine di giustizia, e se l'atto processuale che lo contiene risulta essere stato posto in essere nell'osservanza del codice di rito non è configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy» e si aggiunge che «il titolare del trattamento del dato personale va identificato nell'ufficio giudiziario precedente».

¹⁸ Che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (Cass., 11 luglio 2013 n. 17204 e Cass., 1 agosto 2013 n. 18443, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2014, p. 466, con nota di A. MATTEI, *Trattamento dei dati personali del lavoratore ed esercizio del diritto alla difesa del datore*; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3358, in *Foro it.*, 2010 I, c. 209 ss.; Cass., 15 maggio 2008, n. 12285, in *Foro it.*, 2009, I, c. 488 ss.).

¹⁹ Cfr., Cass., Sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3033, in *Dir. e giust. online*, ove si chiarisce che il rispetto del codice di rito è sufficiente a garantire la conformità dell'operato del giudice anche al codice della privacy. Sul punto per una accurata rassegna delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali v., A. BENEDETTO, *Privacy: il rischio dell'abuso del diritto*, in *Corr. giur.*, 2011, p. 956 ss. Cfr., altresì, Cass., 8 febbraio 2011, n. 3034, in *Giur. it.*, 2011, p. 2514 ss. con nota di L. CAPUTI, *Processo e privacy: l'osservanza del codice di rito come garanzia assoluta di liceità dei dati trattati a fini di giustizia*.

²⁰ Cass., 4 aprile 2014, n. 7783, in *altalex.com*; V., anche, di recente, Cass. 29 gennaio 2016, n. 1655, in *dir. e giust. online*; ma già in tempi passati Cass., 30 giugno 2009, n. 15327, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, I, p. 71 ss.

²¹ V., sul punto, M. SESTA, *Privacy e processo civile. I limiti di utilizzabilità nel giudizio civile di prove illecite. Il difficile bilanciamento tra diritto alla protezione di dati personali e diritto alla difesa*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 51 ss.

²² In questi termini sembra orientata Cass., Sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3034, cit.: «Il Consiglio dell'Ordine, in primo luogo, ha rilevato che il diritto di difesa giudiziale ex art. 24 Cost. debba prevalere su quello alla riservatezza in quanto norma di rango costituzionale (in realtà, sul punto, la dottrina si sta sempre più orientando verso un inquadramento di rango costituzionalistico del diritto alla riservatezza, per cui il rilievo della maggior forza della norma contenuta nell'art. 24 Cost. a fronte del diritto alla riservatezza appare poco corretto), ma soprattutto che le esenzioni contenute nell'art. 13, lett. b) e nell'art. 24, lett. f) del D.lgs. n. 196/2003 consentono il trattamento dei dati comuni ai fini di esercitare delle pretese in giudizio, sempre che i dati siano trattati solo in relazione alla richiesta giudiziale e per il periodo di tempo strettamente necessario».

²³ GARANTE PRIVACY, provvedimento n. 60 del 6 novembre 2008, in *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2008, n. 275.

ove si rimarca la compatibilità tra difesa in giudizio e disciplina dei dati personali, intendendosi quest'ultima non quale divieto di utilizzo dei dati, ma correttezza nel loro trattamento²⁴.

ANNA CARLA NAZZARO

²⁴ La soluzione individuata dal Tribunale fiorentino è anche conforme all'interpretazione fornita di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'art. 7, lett. f), della direttiva 95/46, la quale dispone che il trattamento dei dati personali è lecito se «è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1». La Corte, infatti, nella sentenza del 24 novembre 2011, Cause riunite C-468/10 e C-469/10, (in *Foro it.*, 2012, IV, c. 6 ss.), contesta la legge di recepimento spagnola (La legge organica n. 15/1999, sulla protezione dei dati personali (BOE n. 298 del 14 dicembre 1999, pag. 43088) la quale, nel trasporre la direttiva aveva aggiunto l'ulteriore requisito che i dati fossero contenuti in archivi di pubblico dominio. A giudizio della Corte di Giustizia, premesso che «la direttiva 95/46 intende garantire la libera circolazione dei dati personali, pur assicurando un alto livello di tutela dei diritti e degli interessi delle persone cui si riferiscono tali dati», specifica che «l'art. 7, lett. f), della direttiva 95/46 osta a qualsiasi normativa nazionale che, in assenza del consenso da parte della persona interessata, prescriva oltre alle due condizioni cumulative menzionate al punto precedente, requisiti supplementari», pur tenendo conto del fatto che «la seconda di tali condizioni richiede una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco che dipende, in linea di principio, dalle circostanze concrete del caso specifico e nell'ambito della quale la persona o l'istituzione che l'effettua deve tenere conto dell'importanza dei diritti della persona interessata derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».